

**ADM Open Hearing del 30 dicembre 2020
Brexit in Dogana - Circolare 49/2020 del 18.12.2020**

**Procedure di esportazione di merci da uffici doganali nazionali
Facilitazioni e indicazioni operative in vista della Brexit**

Il contributo di Confimi Industria - Confederazione dell'industria manifatturiere italiana e dell'impresa privata

Roma, 30 dicembre 2020

Trattamento tariffario all'import di merci originarie (origine preferenziale)

L'accordo stabilisce che alle merci originarie (originating goods" means, unless otherwise provided, a good qualifying under the rules of origin set out in Chapter 2 [Rules of origin]) di una Parte non vengono applicati dazi all'importazione nell'altra Parte (Article GOODS.5: Prohibition of customs duties Except as otherwise provided for in this Agreement, customs duties on all goods originating in the other Party shall be prohibited), a condizione che siano soddisfatte le condizioni poste nell'accordo, tra le quali vi è il fatto di essere dichiarate originarie (Article ORIG.18: Claim for preferential tariff treatment - par. 2 (a) tramite la presentazione della Statement of origin redatta come da testo previsto nell'ANNEX ORIG-4.

A tal proposito sarebbero utili alcuni chiarimenti operativi, posto che il certificato di circolazione EUR1 non è previsto nell'accordo:

- la Statement of origin potrà essere rilasciata da qualsiasi esportatore per singole spedizioni di merci originarie aventi valore fino a euro 6.000?
- per valore superiori la Statement of origin potrà essere apposta solo da esportatori registrati?
- l'esportatore potrà rilasciare la Statement of origin "a lungo periodo" ovvero per spedizioni di merci originarie che verranno effettuate in un periodo di 12 mesi definito nella stessa Statement of origin?